



DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE

REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLA CONSOB

5 agosto 2013

Le osservazioni al documento di consultazione dovranno pervenire entro il **30 settembre 2013** *on-line* per il tramite del **SIPE – Sistema Integrato Per l'Esterno** – oppure al seguente indirizzo:

C O N S O B
Divisione Strategie Regolamentari
Via G. B. Martini, n. 3
00198 ROMA

I commenti pervenuti saranno resi pubblici al termine della consultazione, salvo espressa richiesta di non divulgarli. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della *e-mail*, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati.

PARTE I - CONSIDERAZIONI GENERALI

1. Considerazioni generali. Il quadro normativo di riferimento

L'art. 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 (*«Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari»*), come modificata dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303, ha disposto, tra l'altro, che i procedimenti di controllo a carattere contenzioso e i procedimenti sanzionatori delle Autorità di vigilanza del sistema finanziario (Banca d'Italia, Consob, Ivass e Covip) siano svolti *“nel rispetto dei principi della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione”* e che le predette Autorità disciplinino *“le modalità organizzative per dare attuazione al principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione”* (comma 1, secondo periodo) e *“con propri regolamenti l'applicazione dei principi”* summenzionati (comma 3)¹.

La Consob ha provveduto ad esercitare la propria potestà organizzatoria con la delibera 21 giugno 2005 n. 15086, delineando un assetto organizzativo e procedurale per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni di propria competenza caratterizzato da una fase istruttoria “bifasica”, che si svolge dapprima dinanzi alla Divisione competente per materia e successivamente innanzi all'Ufficio Sanzioni Amministrative all'uopo istituito, e da una fase decisoria, di esclusiva competenza della Commissione. Nel medesimo contesto viene poi previsto un termine di conclusione del procedimento sanzionatorio, di natura ordinatoria, stabilito in 360 giorni (elevati a 540 giorni qualora il soggetto interessato dal procedimento *de quo* risieda o abbia sede legale all'estero) decorrente dalla formale contestazione degli addebiti.

2. Le ragioni della modifica dell'attuale procedimento sanzionatorio

Sulla base delle pronunce giurisprudenziali intervenute in materia nel periodo 2006- 2013, può sicuramente affermarsi che il modello di procedimento sanzionatorio della Consob quale sopra descritto ha dato buona prova di sé, sia sotto il profilo della garanzia del diritto di difesa dei soggetti interessati e del rispetto dei principi del contraddittorio, sia per quel che concerne il rispetto del principio della distinzione tra la fase istruttoria e la fase decisoria. Ciò nondimeno, l'attuale modello procedimentale è chiamato a misurarsi con le tendenze in atto, di matrice nazionale e sovranazionale, che indicano quali strumenti per ottenere recuperi di efficienza, efficacia e tempestività dell'azione amministrativa nel suo complesso, la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi.

All'applicazione di tali strumenti (semplificazione e accelerazione) non può dirsi sottratto, nonostante la sua peculiarità, il procedimento sanzionatorio, specie sotto il profilo dell'esigenza di assicurare la tempestività dell'esito dell'esercizio della potestà sanzionatoria della Consob, e, per tal via, la certezza stessa dei rapporti giuridici. Invero, non pare dubitabile che l'eccessiva durata del

¹ La disposizione sopra citata si pone in linea di continuità con le modifiche introdotte al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 dalla pressoché coeva legge 18 aprile 2005, n. 62 (*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004*). Tale legge modificando radicalmente il procedimento sanzionatorio allora vigente, attribuendo alla Consob la competenza sia della fase istruttoria che di quella decisoria, prima riservata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, specificò nell'art.187-*septies*, di nuova introduzione, e nell'art. 195 del Testo Unico della Finanza, come da essa novellato, che *“il procedimento sanzionatorio è retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e decisorie”*.

procedimento sanzionatorio comporti sia una disfunzione sul piano dell'efficienza amministrativa, sia un potenziale nocimento ai soggetti coinvolti e alla loro legittima aspettativa di vedere concluso il procedimento sanzionatorio che li riguarda in tempi ragionevolmente contenuti.

Inoltre, la "continenza" dei tempi di durata del procedimento sanzionatorio sortisce effetti anche in ordine alla capacità deterrente propria dello strumento sanzionatorio, avuto riguardo al fatto che l'efficacia di una misura coercitiva e/o sanzionatoria, in termini sia general-preventivi che special-preventivi, è tanto maggiore quanto più la sua irrogazione è temporalmente prossima, secondo un criterio di proporzionalità e di ragionevolezza, alla contestazione dei fatti illeciti addebitati.

3. Il nuovo modello di procedimento sanzionatorio

Poste le riferite esigenze, la Consob ha ritenuto di individuare un modello organizzativo che, fermo restando il rispetto dei principi giuridici della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie, consenta di comprimere la durata complessiva del relativo procedimento sanzionatorio, soddisfacendo gli obiettivi di continenza dello stesso a precipuo vantaggio dei soggetti interessati.

A tal fine, si è proceduto a eliminare l'attuale configurazione "bifasica" dell'istruttoria del procedimento in esame che sortiva l'effetto di appesantire eccessivamente l'*iter* procedimentale e a prevedere, in suo luogo, un modulo istruttorio "a fase unica" incentrato presso l'Ufficio Sanzioni Amministrative.

Tale modifica consente, all'evidenza, una significativo snellimento della fase istruttoria e, conseguentemente, una notevole compressione dei termini procedurali.

Inoltre, l'accentramento della fase istruttoria in capo all'Ufficio Sanzioni Amministrative realizzerebbe una maggiore omogeneità e uniformità nella valutazione dei fatti oggetto dei procedimenti, consentendo in tal modo anche una più efficace attuazione del principio di parità di trattamento dei soggetti interessati.

Per quel che riguarda, invece, l'attività preordinata all'accertamento dell'illecito e la contestazione degli addebiti ai soggetti interessati (c.d. "preistruttoria"), essa continuerebbe invece a essere curata dalla Divisione di vigilanza competente per materia. Ciò coerentemente con l'assunto secondo cui l'attività di accertamento degli illeciti costituisce un *proprium* dell'attività di vigilanza.

4. L'analisi di impatto della regolamentazione

Al fine di garantire il buon funzionamento e l'efficacia dell'azione amministrativa anche con riguardo all'esercizio del potere sanzionatorio, la proposta di modifica è stata supportata dall'analisi dei procedimenti sanzionatori conclusi negli ultimi tre anni (2010, 2011 e 2012). In particolare, i dati analizzati – in particolare il carattere "bifasico" della fase istruttoria del procedimento da cui scaturisce lo svolgimento di medesime attività da parte dei destinatari del procedimento (audizioni, accesso agli atti, presentazioni di deduzioni) sia dinanzi alla Divisione competente per materia che all'Ufficio Sanzioni Amministrative - hanno confermato l'esigenza di razionalizzare la disciplina complessiva, in un'ottica di semplificazione procedurale e di economicità dell'azione amministrativa, senza comunque pregiudicare la pienezza del contraddittorio delle parti (cfr Allegati 2 e 3).

PARTE II: LE SCELTE REGOLAMENTARI

Nel fare rinvio alle motivazioni esposte con riferimento alle singole disposizioni, sinteticamente si riportano le principali scelte effettuate in ordine alla bozza regolamentare posta in consultazione.

Si precisa inoltre che verrà successivamente introdotto un regime transitorio per l'applicazione delle disposizioni regolamentari in oggetto.

Il regolamento è diviso in due capi, un primo capo recante disposizioni generali, ed un secondo dedicato alla disciplina del procedimento sanzionatorio.

Nel Capo I del regolamento sono riportate (i) le finalità e ambito di applicazione e le relative fonti normative; (ii) la definizione del responsabile del procedimento, i compiti dello stesso e le comunicazioni relative a quest'ultimo dovute ai soggetti interessati al procedimento amministrativo; e (iii) la previsione dell'utilizzo della posta elettronica certificata quale modalità principale di comunicazione con la Consob.

Nel Capo II del regolamento vengono regolate (i) la fase dell'avvio del procedimento ed il contenuto della lettera di contestazione; (ii) il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio e il diritto di difesa dei soggetti interessati; (iii) la fase istruttoria del procedimento sanzionatorio e le cause di sospensione dello stesso; e (iv) la fase decisoria del procedimento sanzionatorio.

Alla stregua di quanto sopra esposto, si riporta, di seguito, un breve commento a ciascuno degli articoli contenuti nello schema di regolamento proposto in consultazione.

Art. 1: con l'articolo in questione sono individuati, da un lato, i principi ai quali le disposizioni regolamentari intendono dare attuazione; dall'altro, l'ambito "oggettivo" di applicazione del regolamento.

Quanto al primo aspetto, i principi ai quali le disposizioni dello schema di regolamento *de quo* mirano a dare attuazione sono quelli – in ossequio alle disposizioni di legge – della "piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione nonché la distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione".

Quanto al secondo profilo, l'ambito applicativo del regolamento include in particolare le fattispecie sanzionatorie contemplate dal Testo Unico della Finanza e dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione legale dei conti, nonché alla fattispecie di cui all'articolo 56, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche, in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Art. 2: l'articolo in esame, coerentemente con il modello organizzativo proposto, individua nell'Ufficio Sanzioni Amministrative l'unità organizzativa responsabile del procedimento sanzionatorio e stabilisce, in analogia con quanto previsto dal regolamento generale sui procedimenti amministrativi della Consob, che il responsabile del procedimento è il responsabile dell'Ufficio in questione, salvo che lo stesso attribuisca tale funzione per ciascun singolo procedimento ad altro dipendente dello stesso Ufficio. In tale caso verrà data apposita comunicazione ai soggetti interessati.

Vengono infine definiti i compiti del responsabile del procedimento, il quale è tenuto ad assicurare il legittimo, adeguato, completo e tempestivo svolgimento dell'istruttoria, garantendo l'effettività dei principi sopra delineati (i.e. diritto di difesa dei soggetti interessati e pienezza del contraddittorio).

Art. 3: l'articolo in esame si pone in linea con quanto previsto dalle disposizioni inerenti alla riduzione degli oneri amministrativi, volte a semplificare i rapporti tra l'Autorità e i soggetti da essa vigilati e a rendere l'azione amministrativa più efficace ed efficiente. In particolare, si prevede che, ordinariamente, le comunicazioni e le notificazioni relative al procedimento sanzionatorio vengano

effettuate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo fornito alla Consob dai soggetti interessati, in attuazione del principio della completa dematerializzazione della documentazione e trasmissione dei flussi informativi. In mancanza, al fine di garantire la pienezza del contraddittorio e la parità di trattamento anche ai soggetti privi della suddetta PEC, è previsto che in tali casi le comunicazioni e le notificazioni vengano effettuate conformemente alle disposizioni attualmente in vigore che assicurino la prova del ricevimento della comunicazione stessa.

Art. 4: l'articolo in esame specifica che la fase di avvio del procedimento sanzionatorio è rimessa alla Divisione operativa competente per materia, la quale vi provvede notificando formale lettera di contestazione degli addebiti ai soggetti interessati entro 180 giorni dall'accertamento della violazione (ovvero di 360 giorni se gli interessati risiedono o hanno la sede all'estero), compiuto sulla base degli elementi comunque acquisiti e dei fatti emersi a seguito dell'attività di vigilanza svolta dalla Consob e delle successive valutazioni compiute da quest'ultima.

In esecuzione dei sopraesposti obiettivi di celerità del procedimento sanzionatorio e di "certezza" dei rapporti giuridici, il termine di durata del procedimento sanzionatorio è stato ridotto dagli attuali 360 giorni (540 nel caso in cui il soggetto interessato dal procedimento abbia sede all'estero) a 180 giorni.

Quanto alla data di decorrenza dei termini procedurali sopraindicati, essa coincide con la data in cui la Consob ha notizia del perfezionamento della notifica della lettera di contestazione nei confronti del soggetto interessato ovvero, nel caso di procedimento avviato nei confronti di più soggetti, dalla data in cui la Consob ha notizia del perfezionamento delle notifiche nei confronti di tutti i soggetti interessati.

Viene infine introdotta una tipizzazione della lettera di contestazione, con un arricchimento, rispetto a quanto attualmente previsto, del *set* informativo da comunicarsi ai destinatari, che si assume maggiormente funzionale a garantire a quest'ultimi l'esercizio del proprio diritto di difesa.

Art. 5: l'articolo in commento disciplina in concreto le modalità attraverso cui il diritto di difesa possa essere esercitato dagli interessati.

Al fine di assicurare un contraddittorio in senso "sostanziale" con l'ufficio procedente, viene ribadita in questa sede la possibilità per i soggetti interessati dal procedimento sanzionatorio di presentare deduzioni e documenti e di chiedere l'audizione personale entro il termine di legge di 30 giorni dal perfezionamento per il destinatario della notifica della lettera di contestazione degli addebiti.

Per la presentazione di deduzioni e documenti è stata prevista la possibilità di chiedere, con istanza motivata, una proroga del termine sopra citato, che potrà essere concessa per una sola volta e per un periodo massimo di trenta giorni.

Per evitare comportamenti con finalità meramente dilatorie o volti a intralciare il tempestivo *iter* del procedimento sanzionatorio da parte dei soggetti interessati, è stato specificato che, decorso il termine (di 30 giorni) previsto per la presentazione delle deduzioni difensive e dei relativi documenti a supporto, l'Ufficio Sanzioni Amministrative proceda all'attività istruttoria ed alla redazione della relazione da presentare in Commissione anche in assenza di produzioni documentali da parte degli interessati.

Potranno essere prese in considerazione e valutate soltanto le deduzioni e la documentazione che, sebbene presentate tardivamente rispetto al termine stabilito, siano presentate all'Ufficio Sanzioni Amministrative almeno quaranta giorni prima della scadenza del termine di consegna della relazione per la Commissione (i.e. almeno settanta giorni prima della scadenza del termine di conclusione del procedimento). In ogni caso, nessun documento proveniente dagli interessati potrà essere preso in considerazione dal momento in cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative, scaduto il citato termine di 30 giorni previsto per la presentazione delle deduzioni, abbia provveduto a trasmettere alla Commissione la relazione istruttoria di cui all'articolo 6.

Viene infine prevista la possibilità per i soggetti interessati di chiedere all'Ufficio Sanzioni Amministrative un'audizione personale, con la specificazione che, un eventuale differimento della data indicata per tale audizione, possa essere disposto dall'Ufficio Sanzioni Amministrative solo su motivata istanza e per un periodo complessivo massimo di 30 giorni. In caso di accoglimento della richiesta di differimento, il termine di conclusione del procedimento è sospeso per il periodo intercorrente tra la data inizialmente stabilita per l'audizione e quella di effettivo svolgimento della stessa ovvero, laddove l'audizione non si tenga, per il citato termine complessivo di 30 giorni.

Al fine di garantire un supporto tecnico all'Ufficio Sanzioni Amministrative nell'ambito dell'istruttoria, è infine prevista la possibilità per il citato Ufficio di richiedere la partecipazione all'audizione di funzionari della Divisione che ha formulato le contestazioni.

Dell'audizione personale verrà predisposto un apposito processo verbale che dovrà essere sottoscritto dai soggetti partecipanti.

Art. 6: l'articolo in commento, ricalcando, con i dovuti adattamenti, il procedimento previsto dalla delibera n. 15086 del 21 giugno 2005, disciplina le attività dell'Ufficio Sanzioni Amministrative, il quale dovrà analizzare gli atti del procedimento e le deduzioni pervenute nei termini dal soggetto interessato, predisponendo una relazione per la Commissione nella quale verranno formulate le proposte motivate in merito alla sussistenza della violazione contestata e alla quantificazione della relativa sanzione ovvero in merito all'archiviazione.

E' inoltre disciplinata l'ipotesi in cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative si avvalga – su apposita richiesta dello stesso Ufficio – del supporto delle altre unità organizzative dell'Istituto. Tale supporto è fornito mediante una relazione tecnica sulle difese svolte dai soggetti interessati e su ogni altro aspetto ritenuto meritevole di approfondimento da parte dell'Ufficio. Anche in tale evenienza, il contraddittorio con i soggetti interessati è comunque assicurato mediante la trasmissione agli stessi della suddetta relazione e la possibilità riconosciuta ai citati soggetti di presentare le proprie osservazioni in replica entro il termine di 15 giorni.

Per non incidere sull'attività istruttoria dell'Ufficio Sanzioni Amministrative e per garantire un adeguato termine per procedere alle valutazioni di competenza dello stesso, è prevista la sospensione del termine del procedimento sanzionatorio per il tempo necessario ad acquisire la relazione tecnica e comunque per un periodo massimo di trenta giorni. In tale caso verrà data apposita comunicazione ai soggetti interessati relativamente alla sospensione ed alla ripresa della decorrenza del termine di conclusione del procedimento.

La fase istruttoria si conclude poi con la trasmissione alla Commissione – entro trenta giorni precedenti alla scadenza del termine di conclusione del procedimento - di una relazione nella quale sono formulate le proposte motivate in merito alla sussistenza della violazione contestata e alla quantificazione della relativa sanzione ovvero in merito all'archiviazione.

Art. 7: l'articolo in commento disciplina la fase decisoria del procedimento sanzionatorio, la quale è in capo alla Commissione.

Quest'ultima concluderà il procedimento con l'adozione di un provvedimento sanzionatorio ovvero di un atto di archiviazione dello stesso.

Alla luce della decisione della Commissione, l'Ufficio Sanzioni Amministrative curerà la notificazione o la comunicazione degli atti sopra citati ai soggetti interessati.

REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLA CONSOB

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento reca la disciplina generale del procedimento sanzionatorio della Consob in applicazione dei principi della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione.
2. Il presente regolamento si applica, in particolare, ai procedimenti sanzionatori avviati ai sensi del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche, degli articoli 17, comma 7, e 26 del decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39 e successive modifiche, nonché dell'articolo 56, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche.

Art. 2

(Responsabilità del procedimento)

1. L'unità organizzativa responsabile del procedimento sanzionatorio è l'Ufficio Sanzioni Amministrative.
2. Il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Ufficio Sanzioni Amministrative. Esso può assegnare per iscritto la responsabilità di singoli procedimenti ad altro dipendente della stessa unità organizzativa. Di tale assegnazione è data comunicazione ai soggetti interessati.
3. Il responsabile del procedimento assicura il legittimo, adeguato, completo e tempestivo svolgimento dell'istruttoria, garantendo l'effettività del diritto di difesa dei soggetti interessati e del contraddittorio.

Art. 3

(Comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio)

1. Le comunicazioni e le notificazioni relative al procedimento sanzionatorio sono effettuate presso la casella di posta elettronica certificata (PEC) indicata alla Consob dai soggetti interessati.
2. In mancanza di tale indicazione, le comunicazioni e le notificazioni sono effettuate nelle altre forme previste dall'ordinamento vigente che assicurino la prova della ricezione da parte dei soggetti interessati.

CAPO II

Procedimento

Art. 4

(Avvio del procedimento)

1. L'avvio del procedimento sanzionatorio è disposto a mezzo di lettera di contestazione degli addebiti sottoscritta congiuntamente dal responsabile della Divisione competente e dal Direttore Generale o, su delega di quest'ultimo, dal Vice Direttore Generale. La lettera di contestazione degli addebiti è notificata agli interessati entro il termine di centottanta giorni, ovvero di trecentosessanta giorni se gli interessati risiedono o hanno la sede all'estero, dall'accertamento compiuto sulla base

degli elementi comunque acquisiti e dei fatti emersi a seguito dell'attività di vigilanza svolta dalla Consob e delle successive valutazioni.

2. Il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio è stabilito in centottanta giorni. Esso decorre dalla data in cui la Consob ha notizia del perfezionamento della notifica della lettera di contestazione nei confronti del soggetto interessato ovvero, nel caso di procedimento avviato nei confronti di più soggetti, dalla data in cui la Consob ha notizia del perfezionamento delle notifiche nei confronti di tutti i soggetti interessati. Tale data è resa nota ai soggetti interessati.

3. La lettera di contestazione contiene:

- a) il riferimento all'attività di vigilanza, alle eventuali verifiche ispettive o alla documentazione comunque acquisita dalla quale sia emersa la violazione;
- b) la descrizione della violazione;
- c) l'indicazione delle disposizioni violate e delle relative norme sanzionatorie;
- d) l'indicazione dell'unità organizzativa responsabile del procedimento;
- e) l'indicazione dell'unità organizzativa presso la quale può essere presa visione ed estratta copia dei documenti istruttori e le modalità di presentazione della relativa istanza;
- f) l'indicazione della facoltà per i soggetti destinatari delle contestazioni di presentare eventuali deduzioni e documenti, nonché di chiedere l'audizione personale nel termine di trenta giorni;
- g) l'indicazione della casella di posta elettronica certificata (PEC) presso la quale effettuare le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio;
- h) l'invito a comunicare con il primo atto utile l'eventuale casella di posta elettronica certificata (PEC) presso la quale il soggetto interessato intende ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al procedimento sanzionatorio.

4. Nell'ipotesi in cui alle violazioni si applichi l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche, la lettera di contestazione contiene anche l'indicazione delle modalità con le quali l'interessato potrà effettuare il pagamento in misura ridotta.

Art. 5

(Diritto di difesa)

1. I soggetti interessati dal procedimento sanzionatorio esercitano il proprio diritto di difesa mediante la presentazione di deduzioni scritte e documenti, l'accesso agli atti nonché l'audizione personale in merito agli addebiti contestati.

2. Le deduzioni scritte e i documenti sono inviati all'Ufficio Sanzioni Amministrative entro il termine di legge di trenta giorni dalla data di perfezionamento per il destinatario della notifica della lettera di contestazione degli addebiti. Tale termine può essere prorogato, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, a seguito di motivata richiesta dei soggetti interessati.

3. Decorso il termine previsto al comma 2, l'Ufficio Sanzioni Amministrative procede ai sensi dell'articolo 6. Le deduzioni e i documenti presentati successivamente sono presi in considerazione se presentati almeno quaranta giorni prima della scadenza del termine di consegna della relazione stabilito dallo stesso articolo 6 e comunque soltanto ove l'Ufficio Sanzioni Amministrative non abbia già trasmesso alla Commissione la citata relazione.

4. Entro il termine di cui al comma 2, primo periodo, i soggetti interessati dal procedimento sanzionatorio possono chiedere, con istanza separata, di essere sentiti personalmente. L'Ufficio Sanzioni Amministrative comunica ai soggetti interessati la data dell'audizione. Tale data può essere differita, su richiesta motivata dei soggetti interessati, per un periodo, anche complessivamente, non superiore a trenta giorni. In caso di accoglimento della richiesta di differimento, il termine di conclusione del procedimento è sospeso per il periodo intercorrente tra la data inizialmente stabilita per l'audizione e la data di effettivo svolgimento della stessa ovvero, in caso di mancata audizione, per il termine massimo di trenta giorni. All'audizione possono partecipare, su richiesta dell'Ufficio Sanzioni Amministrative, funzionari della Divisione che ha

formulato le contestazioni. Dell'audizione si forma apposito processo verbale che viene sottoscritto dai soggetti partecipanti.

Art. 6

(Istruttoria del procedimento)

1. L'Ufficio Sanzioni Amministrative, ricevute le deduzioni e i documenti dei soggetti interessati o scaduto il termine per la loro presentazione procede all'esame degli atti del procedimento.
2. L'Ufficio Sanzioni Amministrative può richiedere alla Divisione che ha formulato le contestazioni, nonché ad ogni altra unità organizzativa il cui supporto sia ritenuto utile, una relazione tecnica sulle difese svolte dai soggetti interessati e su ogni altro aspetto meritevole di approfondimento. Le relazioni tecniche predisposte dalle unità organizzative interessate sono trasmesse dall'Ufficio Sanzioni Amministrative ai predetti soggetti, i quali hanno facoltà di presentare, entro quindici giorni dalla ricezione, proprie osservazioni in replica.
3. Nel caso previsto al comma 2, il termine di conclusione del procedimento è sospeso per il tempo necessario ad acquisire la relazione tecnica e comunque per un periodo non superiore a trenta giorni. L'Ufficio Sanzioni Amministrative comunica ai soggetti interessati la sospensione e la ripresa della decorrenza del termine del procedimento.
4. All'esito dell'esame degli atti del procedimento, l'Ufficio Sanzioni Amministrative predispose una relazione per la Commissione nella quale formula le proprie proposte motivate in merito alla sussistenza della violazione contestata e alla quantificazione della relativa sanzione ovvero in merito all'archiviazione, e la trasmette alla Commissione entro trenta giorni precedenti alla scadenza del termine di conclusione del procedimento.

Art. 7

(Fase decisoria)

1. Il procedimento sanzionatorio si conclude con l'adozione da parte della Commissione del provvedimento sanzionatorio ovvero dell'atto di archiviazione.
2. L'Ufficio Sanzioni Amministrative cura la notificazione o la comunicazione degli atti di cui al comma 1.